

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 08.06.2020, CL esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta DFS, espletando presso il condominio, nel periodo dal 16.11.2018 al 06.10.2019, mansioni di portierato e custodia, riconducibili al livello A1 del CCNL portierato.

Specificava di non essere mai stato inquadrato.

Sosteneva di essere stato sottoposto in modo continuativo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di IDV, marito della titolare della ditta, che gli aveva impartito specifici ordini in relazione agli orari ed ai turni di lavoro da rispettare.

Precisava di essersi occupato di sorvegliare gli accessi dell'immobile, ricevere la posta, segnalare eventuali guasti o altri tipi di inconvenienti.

Aggiungeva di aver sempre osservato, per 3 giorni alla settimana, il seguente orario lavorativo: il venerdì dalle ore 19.00 alle ore 24.00 o dalle ore 24.00 alle ore 08.00; il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle ore 22.00 o dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

Lamentava di aver percepito in contanti i soli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso .

Rivendicava il diritto ad una retribuzione superiore alla somma corrisposta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., nonché ulteriori riconoscimenti a titolo di indennità per ferie non fruita, 13^a mensilità, indennità di preavviso e t.f.r., il tutto in base alle tabelle di cui al CCNL applicabile.

Sosteneva, altresì, che il condominio, in qualità di committente ed ai sensi degli artt. 29 d.lgs. 276/03 e 1676 c.c., era solidalmente responsabile insieme alla ditta convenuta del pagamento delle retribuzioni non corrisposte.

Tanto premesso, CL adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la DFSO ed il Condominio per sentirli condannare, disgiuntamente o in solido, previo riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 16.11.2018 al 06.10.2019 con mansioni portierato e guardiania, al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 10.327,57, a titolo di differenze retributive, di cui € 663,60 a titolo di t.f.r., come analiticamente indicato nei conteggi allegati al ricorso; oltre interessi legali, rivalutazione monetaria.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Condominio si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Evidenziava, contrariamente a quanto dedotto, l'inapplicabilità nei suoi confronti della solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/03 e la mancanza di prova in ordine ai presupposti di cui all'art.1676 c.c.

Precisava, in particolare, di aver sottoscritto un contratto di appalto con la ditta convenuta in data 01.07.2019, concordando un costo mensile di € 1.093,00 (sempre tempestivamente corrisposto).

Concludeva per l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite o, in caso di accoglimento della domanda, di condannare esclusivamente la DFS.

In via gradata, chiedeva condannare la DFS a manlevare e tenere indenne il condominio di tutte le spese che sarà condannato a pagare; dichiarare la risoluzione del contratto dell'1.7.2019 per il servizio di guardiania, portierato e sorveglianza, tra il condominio e la DFS.

In via ulteriormente residuale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di pagamento, condannare il condominio entro e non oltre il valore del credito eventualmente accertato della ditta appaltatrice e dichiarare che nulla è più dovuto dall'ente di gestione condominiale nei confronti della DFS.

Nonostante la rituale notifica del ricorso, la DFS non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.

Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente, sulle conclusioni di cui alle note conclusionali ed all'esito veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente al termine della camera di consiglio.

2. Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Condominio.

A tal fine, è necessario muovere dal quadro normativo di riferimento e dall'analisi della natura giuridica del condominio.

L'art. 29, co.2, d.lgs. 276/2003, dispone che: 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Evidentemente, la ratio dell'articolo in parola, introducendo una responsabilità solidale tra appaltatore e committente, è quella di predisporre una disciplina in favore del lavoratore (soggetto debole del rapporto) nell'ipotesi in cui l'appaltatore non adempì al suo obbligo retributivo.

Tuttavia, il caso in esame non rientra nell'alveo di applicazione del comma citato.

L'art. 29 in commento, infatti, al comma 3-ter sancisce: 3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

In conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, occorre ribadire che la natura giuridica del condominio è quella di ente sfornito di autonomia patrimoniale perfetta e di personalità giuridica autonoma, risultando perciò escluso dal campo di applicazione dell'art. 29, co. 2 (La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto, così Cass. n. 35576 del 19.11.2021 che ribadisce la formula descrittiva di successo secondo cui il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti; cfr. anche Cass. SS. UU. nn. 10934/2019; 19663/2014).

A ciò si aggiunga che, al di là della natura giuridica del condominio (peraltro oggetto di frequenti pronunce del giudice di legittimità, cfr. ex multis Cass. SS. UU. 19663/14; Cass. nn. 29748/17; 1208/2017; 26557/2017, Rv. 646073; 22856/17; 16562/2015; 10679/15), lo stesso non esercita attività di impresa, a nulla rilevando che non sia formalmente una persona fisica.

Sotto tale ultimo profilo, dunque, in virtù di una sostanziale equiparazione del condominio ad una persona fisica, allo stesso non può essere esteso il regime di responsabilità solidale di cui al d.lgs. n. 276 del 2003.

In ultima analisi, neppure può configurarsi una responsabilità del condominio convenuto ex art. 1676 c.c. in quanto ha dato prova di aver regolarmente pagato la ditta appaltatrice per il servizio prestato prima della richiesta di pagamento del sig. C (cfr. all. nn. 15 e 16, prod. parte resistente).

Alla luce di quanto detto, non potendosi configurare una responsabilità solidale del condominio convenuto per il compenso eventualmente dovuto dalla ditta contumace, va dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva.

Il rigetto della domanda proposta nei confronti del predetto condominio è, evidentemente, assorbente rispetto alle conclusioni formulate da quest'ultimo in via gradata.

3. Nel merito, il ricorso proposto nei confronti della DFS è fondato e va, pertanto, accolto.

Occorre premettere che la contumacia della ditta resistente non genera una situazione di esonero del ricorrente dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta della parte convenuta inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati, ex artt. 115, co. 1, e 416, co. 3, c.p.c. (Cass. lav., 21/11/2014, n. 24885: La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.

Tuttavia, il ricorrente ha assolto all'onere ex art. 2697 c.c. in quanto dall'espletata istruttoria orale e documentale emerge un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze poste a sostegno del ricorso.

Nel caso in esame, essendo oggetto della controversia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la ditta contumace, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i relativi diritti fornirne la prova, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.

Ciò detto, partendo dal dato normativo, è opportuno richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa gli elementi caratterizzanti la subordinazione.

In base all'art. 2094 c.c., il prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss. (artt. 2104, 2104, 2106 c.c.) riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.

Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla

subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n. 4171).

Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.

Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).

Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.

Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione; inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro; assenza di rischio imprenditoriale; obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze; continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative; retribuzione predeterminata a cadenza fissa; pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi; esclusività della prestazione; infungibilità soggettiva della prestazione; esercizio di mansioni meramente esecutive.

Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).

Tanto premesso, nel calare tali principi al caso di specie, ritiene il giudicante che siano emersi elementi probatori che confermano la prospettazione attorea in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del sig. C alle dipendenze della DFS, nel periodo dal 16.11.2018 al 06.10.2019.

A tal proposito, in ordine di escussione, si riportano le deposizioni testimoniali rese.

Il teste LM ha dichiarato: ADR conosco i fatti di causa in quanto anche io sono stato dipendente della DF (con cui non ho lite pendente), dal novembre 2018 al 3 luglio 2019, con mansioni di vigilanza non armata portierato, svolte sempre presso il condominio. ADR Quando ho iniziato a lavorare là, il ricorrente già vi lavorava, anche lui svolgeva mansioni di portiere. ADR Ci alternavamo in turno nel week end. Lavoravamo, alternandoci, dal venerdì dalle 19:00/20:00 alle ore 9:00 del sabato. A tale ora rientrava il portiere del condominio (ST) che lavorava dalle 9:00 alle 12:00. Alle 12:00 iniziava il mio turno o del ricorrente e finiva tra le 22:00 e le 24:00 per essere sostituito dall'altro collega; il portiere rientrava in servizio il lunedì alle 8:00. ADR In pratica, durante il fine settimana, io ed il C sostituivamo il portiere alternandoci in turni che potevano durare 8/12 ore a seconda dei casi. ADR Con le stesse modalità sostituivamo il portiere quando è stato assente per malattia, ma non so essere più preciso. Inoltre, lo abbiamo sostituito nel periodo di Natale, dal 21 dicembre al 6 gennaio h24; cioè facevamo in turni di 12 ore. Lo abbiamo sostituito anche nei giorni festivi di calendario. ADR Le direttive ed i turni ci venivano impartiti da tale Ivan, di cui non ricordo il cognome; il colloquio lo feci con lui presso la sede della DF in Napoli; era lui che mi pagava. ADR Entrambi abbiamo lavorato a nero. ADR Quando è cessato il mio rapporto, il 3 luglio, il C lavorava ancora, ma non ho conoscenza diretta dei fatti di causa per il periodo successivo. ADR Io ed il ricorrente parlavamo tra di noi della retribuzione, per cui posso dire che entrambi percepivamo la paga oraria di 4 euro, senza altre indennità. ADR Il pagamento non era regolare, il ricorrente si lamentava con me di questo; venivamo pagati anche con due /tre mesi di ritardo; è stato questo il motivo per cui mi sono dimesso. ADR Io non avevo rapporti con l'amministratore del condominio ed in mia presenza non ne avevo rapporti nemmeno il C. Era il portiere a darci indicazioni circa la posta le chiavi etc.

Il teste ST ha affermato: ADR Conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente del condominio sito in Napoli dal 2004, con mansioni di portiere. Non ho alcun appartamento nel condominio. ADR Conosco il ricorrente, che ha lavorato presso il condominio quale dipendente di una società dal nome DF, se ben ricordo, nel periodo estivo di qualche anno fa; non ricordo con precisione. ADR Mi sostituiva quando ero in

ferie oppure nel week end in quanto io il sabato lavoravo dalle 9:00 alle 12:00.

All'epoca nel condominio era sempre presente un portiere. Per tale società sono venute diverse persone a sostituirmi come portiere, ma non so essere più preciso. Ero io a dare al sostituto le chiavi della portineria e dei vari cancelli del condominio. ADR Non so se ci siano state delle lamentele da parte dei condomini per l'attività della sorveglianza espletata dalla DF

ADR Il nome LM non mi dice nulla, non lo conosco.

LG ha dichiarato: ADR Conosco i fatti di causa in quanto anche io sono stato dipendente della DF (con cui ho lite pendente), nel periodo estivo di due anni fa da giugno ad agosto 2019, con mansioni di vigilanza non armata portierato, svolte prevalentemente presso il condominio sito in Napoli, ma anche presso altri cantieri. ADR Quando ho iniziato a lavorare là, il ricorrente già vi lavorava; anche lui svolgeva mansioni di portiere. ADR Ci alternavamo in turni di mattina, pomeriggio o notte della durata di 12 ore. Lavoravo alternandomi o con il portiere del condominio di cui non ricordo in nome, ma è la persona che è uscita dall'aula appena prima che io vi entrassi, o con il ricorrente. Nel predetto periodo ho lavorato in modo fisso presso il condominio. ADR Le direttive ed i turni mi venivano impartiti da tale IDV; il colloquio lo feci con lui presso la sede della DFS; ADR Io ho lavorato a nero e non ho ricevuto nulla a titolo di retribuzione ADR Non conosco la retribuzione del ricorrente, si tratta di questioni personali. ADR Io non avevo rapporti con l'amministratore del condominio era il portiere a darmi le chiavi..

ES ha riferito:ADR Conosco i fatti di causa in quanto sono inquilino presso il condominio da circa 25 anni. Non sono proprietario di alcun appartamento nel condominio. ADR Conosco il ricorrente che lei mi mostra, lo ho visto lavorare presso il condominio come vigilante. ADR Ciò è avvenuto qualche anno fa, prima del Covid, ma non so essere più preciso. Lo ho visto saltuariamente per 4/5 mesi, ma non posso essere più preciso. ADR Il portiere del condominio è tale Stefano, che ha testimoniato prima. ADR Il condominio fruiva di servizio di vigilanza anche notturno, nei gironi festivi e la domenica quando il portiere non Ã" presente. ADR Ricordo che il condominio aveva appaltato tale servizio ad una società, DF, ma non so precisare meglio in quanto se ben ricordo il condominio si è avvalso nel tempo di diverse società; ovviamente, non partecipavo alle riunioni condominiali. ADR Io non mi sono mai lamentato del servizio di vigilanza svolto dalla DF e non so se lo abbiano fatto altri condomini.

Dalla lettura complessiva di tali deposizioni si evince che il sig. C abbia effettivamente lavorato alle dipendenze della ditta convenuta nel periodo dedotto nel ricorso introduttivo (cfr. in particolare deposizione resa dal teste M, collega del ricorrente con cui ha iniziato a lavorare proprio nel novembre 2018).

A conferma di ciò, depongono in modo inequivocabile le dichiarazioni rese da tutti i testi ascoltati, i quali hanno riferito di aver visto il sig. C svolgere mansioni di guardiana e portierato presso il Condominio.

D'altronde, non vi sono concreti elementi per dubitare delle dichiarazioni rese dai testi, la cui attendibilità, anche in ragione della totale indifferenza alle sorti del giudizio (ad eccezione del teste LG, avente analoga ditta pendente), non è da mettere in discussione.

Deve, inoltre, ritenersi provato l'orario di lavoro come articolato nel ricorso.

Lo stesso risulta confermato non solo dai colleghi del ricorrente (LM Ci alternavamo in turno nel week end. Lavoravamo, alternandoci, dal venerdì dalle 19:00/20:00 alle ore 9:00 del sabato. A tale ora rientrava il portiere del condominio (ST) che lavorava dalle 9:00 alle 12:00. Alle 12:00 iniziava il mio turno o del ricorrente e finiva tra le 22:00 e le 24:00 per essere sostituito dall'altro collega; il portiere rientrava in servizio il lunedì alle 8:00. ADR In pratica, durante il fine settimana, io ed il C sostituivamo il portiere alternandoci in turni che potevano durare 8/12 ore a seconda dei casi e LG: Ci alternavamo in turni di mattina, pomeriggio o notte della durata di 12 ore. Lavoravo alternandomi o con il portiere del condominio di cui non ricordo in nome, ma è la persona che è uscita dall'aula appena prima che io vi entrassi, o con il ricorrente. Nel predetto periodo ho lavorato in modo fisso presso il condominio, ma anche dal portiere del condominio, sig. ST, che, sentito sul punto, ha riferito di essere stato sostituito dal sig. C nei week-end in quanto all'epoca nel condominio era sempre presente un portiere.

Tenuto conto di ciò, può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra il sig. C e la DFO di un rapporto di lavoro subordinato a nero, a partire dal 16.11.2018 e fino al 06.310.2019, con orario lavorativo distribuito su 3 giorni alla settimana.

3.1 In ordine al livello di inquadramento.

Parte ricorrente ha invocato l'applicazione del CCNL portierato versato in giudizio, con inquadramento al livello A1, e sulla base di quest'ultimo ha calcolato le somme per le quali viene chiesta la condanna.

Questo giudicante ritiene di condividere tale prospettazione.

Ed infatti, in sede di prova testi, rispettivamente collega del ricorrente, portiere ed inquilino del condominio hanno dichiarato che: anche io sono stato dipendente della DF (con cui non ho lite pendente), dal novembre 2018 al 3 luglio 2019, con mansioni di vigilanza non armata e portierato, svolte sempre presso il condominio. ADR Quando ho iniziato a lavorare lì, il ricorrente già vi lavorava, anche lui svolgeva mansioni di portiere (L); Conosco i fatti di

causa in quanto sono dipendente del condominio, con mansioni di portiere (ST); Conosco il ricorrente che lei mi mostra, lo ho visto lavorare presso il condominio come vigilante (ES).

Alla luce di quanto detto, assolto l'onere della prova, va ravvisata la sussumibilità delle mansioni svolte nel livello A1 per tutto il periodo lavorativo.

Di conseguenza, compete al ricorrente la retribuzione tabellare minima stabilita dal c.c.n.l. (e dalle successive modifiche) versato in atti.

3.2 Analogamente, risultano fondate le domande relative alle differenze retributive per la mancata corresponsione dell'indennità per ferie, della 13esima, dell'indennità di mancato preavviso e del t.f.r.

Per quanto riguarda l'indennità per ferie, occorre, preliminarmente, ribadire il principio in virtù del quale: Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr. Cass. lav., n. 9791/2020).

In applicazione di tale principio, a parere del giudice, il ricorrente ha adeguatamente provato tale circostanza, anche in considerazione di quanto dichiarato dai testi circa i periodi feriali:ADR In pratica, durante il fine settimana, io ed il C sostituivamo il portiere alternandoci in turni che potevano durare 8/12 ore a seconda dei casi. ADR Con le stesse modalità sostituivamo il portiere quando è stato assente per malattia, ma non so essere più preciso. Inoltre, lo abbiamo sostituito nel periodo di Natale, dal 21 dicembre al 6 gennaio h24; ciò facevamo in turni di 12 ore. Lo abbiamo sostituito anche nei giorni festivi di calendario (LM); ADR Mi sostituiva quando ero in ferie oppure nel week end in quanto io il sabato lavoravo dalle 9:00 alle 12:00. All'epoca nel condominio era sempre presente un portiere (ST); ADR Il portiere del condominio è tale Stefano, che ha testimoniato prima. ADR Il condominio fruiva di servizio di vigilanza anche notturno, nei gironi festivi e la domenica quando il portiere non è presente (ES).

L'esame complessivo delle prove conferma la fondatezza della domanda anche rispetto al t.f.r. ed alle quote di tredicesima mensilità, spettanti in forza del CCNL di settore.

Difatti, il rito del lavoro è ispirato al cd. principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. lav., 09/02/2012, n. 1878. Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova.

In forza di siffatto principio, oltre che del cd. principio di vicinanza alla prova, il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro (Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore).

E' da ritenersi, quindi, sufficiente, per il riconoscimento del t.f.r. in favore del sig. C, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stesso dicasi per le differenze relative alle quote di 13esima mensilità e dell'indennità di mancato preavviso, rispetto alle quali può dirsi raggiunta la prova dei rispettivi fatti costitutivi.

4. In conseguenza di tutto quanto sopra esposto, compete al ricorrente la retribuzione per il lavoro svolto dal 16.11.2018 al 06.10.2019, in misura congrua a quanto stabilito nel CCNL portierato, con applicazione della retribuzione minima previsto al livello A1, nonché le quote di tredicesima mensilità, ferie, indennità di mancato preavviso ed il t.f.r.

Dette differenze possono essere determinate in base ai conteggi allegati in atti in quanto esenti da errori materiali ed immuni da vizi logici; il che ne consente l'utilizzabilità per l'individuazione del quantum debeat.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la ditta DFS va condannata al pagamento in favore di C della somma lorda di € 10.327,57, a titolo di differenze retributive, di cui € 663,60 a titolo di t.f.r.; oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole voci del credito e sino al soddisfo.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la complessità della questione trattata e le oscillazioni giurisprudenziali di merito sul punto, per compensare le spese di lite nei confronti del Condominio.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,

eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la DFS al pagamento in favore di CL della somma lorda di € 10.327,57, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
- rigetta la domanda proposta nei confronti del Condominio, compensando le relative spese di lite;
- condanna la DFS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle rimanenti spese di lite, che liquida in € 2.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, il 23.06.2022. Il Giudice del lavoro

dott. Roberto De Matteis

